

Messo notificatore? No grazie....

Lara lotta - Lara vince

(stralci da sentenza n. 2717/2016 Tribunale Milano)

si legge: "Può ammettersi che le prassi operative sopradescritte rispondano all'esigenza funzionale di evitare che ciascun messo si rechi frequentemente alla casa comunale per depositare i propri atti non consegnati dopo il secondo tentativo, concentrando tali depositi nell'invio di un solo soggetto per gli atti di più messi notificatori. Tali disposizioni tuttavia confliggono con il divieto, imposto dall'art. 45 del D.Lgs. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione) che il messo notificatore si faccia rappresentare o sostituire nell'attività di notifica per cui è stato nominato dal concessionario. Il convenuto, per la consegna degli atti rientranti nella sua attività di messo notificatore Equitalia che gli sono affidati, è tenuto a compiere personalmente tutte le attività del processo di notificazione tra cui rientra, indubbiamente, anche la consegna dell'atto inesitato alla casa comunale;

Nella ricostruzione del contesto in cui si colloca l'episodio contestato (la cui verifica "storica" è in sé pacifica), inoltre, va anche inserita la circostanza che la lavoratrice – anche nella propria veste di sindacalista – avesse già "in via preventiva" segnalato al datore di lavoro l'esigenza di un chiarimento sulle modalità operative da adottare e il contrasto tra le direttive contenute nel manuale Poste e le attestazioni richieste all'ufficiale nella relata di notifica